



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15 DICEMBRE 2022 - ORE 18.00

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di dicembre, presso la sede sociale in via della Comenda n.5 in Milano, è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione Zacheoris odv - ente del terzo settore - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE.

Al sensi dello Statuto vigente assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Tommaso Rosta. L'Assemblea designa quale segretario verboliscante il Tesoriere Emanuele Colombo.

Il Presidente dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata in data 29 novembre 2022 a seguito di comunicazione ricevuta da Città Metropolitana di Milano.

Costatata la presenza di n. 38 (trentotto) soci su n. 43 (quarantatré) iscritti regolarmente, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in prima convocazione.

Il Presidente spiega le motivazioni che portano, dopo soli tre anni, a una nuova modifica dello Statuto. Il motivo principale è dovuto a un rilievo istruttorio presentato da Città Metropolitana di Milano in sede di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che, nello specifico, ha

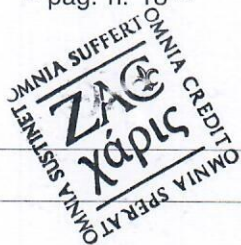
richiesto di modificare lo Statuto "prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nel loro confronti la responsabilità genitoriale".

Per maggiore chiarezza e completezza, il Presidente procede alla lettura - articolo per articolo - del nuovo Statuto (soffermandosi in particolare sull'art. 9) composto da 41 (quarantuno) articoli e da 1 (uno) allegato (sotto la lettera A). Terminata la lettura, dopo brevi interventi (Colombo, Volterrica, Rosa), il Presidente propone l'approvazione del nuovo Statuto, così come appena letto e modificato, prendendo in considerazione la sua integrità. Risultati della votazione:

- soci presenti n. 38 (trentotto);
- soci votanti n. 38 (trentotto);
- voti favorevoli n. 38 (trentotto);
- voti contrari n. 0 (zero);
- astenuti n. 0 (zero).

Il Presidente proclama che l'Assemblea straordinaria dei soci ZACHARIS, con voto unanime, delibera di APPROVARE IL NUOVO STATUTO SOCINE DI ZACHARIS ONL che, composto da 41 (quarantuno) articoli e da 1 (uno) allegato sotto la lettera A è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea straordinaria, altresì, con voto unanime, incarica il socio e Terziere Emanuele Colombo - estensore del presente verbale - di compiere

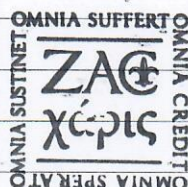


tutti gli atti necessari alla registrazione del nuovo Statuto e di quanto ad esso concernente.

L'Assemblea straordinaria, infine, ratifica con voto unanime, incarica il Presidente e il Segretario di questo Assemblea straordinaria della sottoscrizione del presente atto e del nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente - previa lettura e unanime approvazione del presente verbale - dichiara sciolto l'Assemblea alle ore 19.50.

Tommaso Renta
PRESIDENTE



Emmanuel Olamb
segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.
n° 148 SERIE 3
DEL 18/01/23
IMPOSTE ASSOLTE PER
EURO ESENTE
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Forn ... ESENTE



per delega del Direttore provinciale

Il funzionario
Emanuela Russo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ZACCHARIS ODV" ENTE DEL TERZO SETTORE

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata **"ZACCHARIS ODV"** (anche **semplicemente "ZACCHARIS"**). Essa è costituita e organizzata come Associazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione ha sede legale in Milano, via della Commenda n. 5, presso l'Istituto Zaccaria ma, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite eventuali sedi secondarie al fine di permettere una migliore attività d'intervento.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2

L'Associazione "ZACCHARIS ODV", da ora chiamata per brevità Associazione, è apertica e apolitica, non ha rapporti di dipendenza e non è in alcun modo collegata a enti pubblici o privati - sia italiani sia stranieri - aventi finalità di lucro.

Essa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale - anche con risvolti culturali, educativi e scolastici - mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività d'interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3

Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione svolgerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, anche in favore delle popolazioni straniere con le quali l'Associazione riterrà opportuno lavorare;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli, intesi come conoscenza e valorizzazione di usi e costumi, simboli e tradizioni di un popolo;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, inteso come salvaguardia delle biodiversità, ricerca di un impatto sostenibile delle attività di sviluppo e come valorizzazione delle potenzialità di un territorio;
 - agevolazione del processo di ricomponento delle comunità colpite da crisi e conflitti con lo scopo di riportarle a riaffermare la propria identità e a condurre una vita serena.
- Quanto sopra con particolare riguardo alla promozione della dignità della persona umana e della famiglia, all'accrescimento dell'esercizio della carità e al sostegno delle persone sofferenti nel corpo e nello spirito, in particolare i bambini e quanti si trovano in età scolare.

Art. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, dei quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti, pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI
Art. 6

OMNIA CREDIT OMNIA SPERATO
Xapis
ZACCHARIS
OMNIA SUSTINET OMNIA SUFFERT

OMNIA SUSTINET OMNIA SUFFERT
ZACCHARIS
OMNIA CREDIT OMNIA SPERATO

Possono diventare soci dell'Associazione gli alunni e gli ex alunni dell'Istituto Zaccaria, ma anche coloro che, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione - gratuitamente - parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'Assemblea.

Art. 7

La domanda di ammissione in qualità di socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. L'ammissione è annotata nel libro degli associati, anche in formato elettronico.

Art. 8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi; in questo caso l'aspirante socio, entro 30 (*trenta*) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della stessa e versano un contributo annuale libero (*soci fondatori*); quelli che ne fanno richiesta, versano la quota d'iscrizione e prestano attività di volontariato gratuito (*soci ordinari*) e quelli che ne fanno richiesta, versano la quota d'iscrizione e forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione (*soci sostenitori*). Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'iscrizione all'Associazione - a titolo gratuito - di persone meritevoli o che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione (*soci onorari*).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Possono esercitare il diritto di voto anche gli associati minorenni per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri aderenti.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI **Art. 10**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e su tutte le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere l'attività comunemente concordata; essi hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi e di accedere - nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in vigore - ai libri sociali, ai documenti e ai verbali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (*quindici*) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le disposizioni statutarie e le norme contenute nei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni fornite dai propri soci, che sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese, effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Nessun associato - sia attivo sia cessato - può rivendicare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di soci, nei suddetti primi tre casi, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Solo nel caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (*trenta*) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE **Art. 12**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo, se costituito.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite: i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o alcuna remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute, in relazione all'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro 4 (*quattro*) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che potrà avvenire anche lo stesso giorno.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 (*quindici*) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede, della convocazione, nonché l'ordine del giorno, con i punti oggetto del dibattimento.

In deroga all'articolo 24, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente ha diritto a un (1) voto e può essere latore di massimo 3 (tre) deleghe scritte - anche rilasciate in calce all'ordine del giorno - di altri associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16

Per le votazioni si procede - di norma - per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, invece, si procede unicamente mediante voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- discute e approva il bilancio di esercizio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, qualora necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- decide sull'esclusione dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 18

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci e le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e - quindi - la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da massimo 10 (*dieci*) membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e Consiglieri in numero massimo di 6 (*sei*).

Partecipano al Consiglio Direttivo il Rettore e il Segretario Generale *pro tempore* dell'Istituto Zaccaria.

Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche in regola con il tesseramento ovvero indicate, tra i propri affiliati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

OMNIA CREDIT OMNIA SPERAT
ZAC Xapis
OMNIA SUSTINET OMNIA SUFFERT

OMNIA SUSTINET OMNIA SUFFERT
ZAC Xapis
OMNIA CREDIT OMNIA SPERAT

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante invio di avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica, almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina dei componenti gli organi sociali.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. I suoi membri decadono dalla carica qualora siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- sceglie, al proprio interno, il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei *deliberata* dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione: la relazione sull'attività svolta e il bilancio di esercizio;
- conferisce procure *ad negotia* e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- adotta i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge, le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 22

In caso vengano a mancare, in modo irreversibile, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti e, allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è autorizzato a riscuotere pagamenti, di ogni natura e a qualsiasi titolo, e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare i suoi poteri, o parte di essi, ad altri Consiglieri o a soci, con procura *ad negotia* o speciale o generale. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non dovesse ratificare tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TESORIERE

Art. 25

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Egli cura la redazione del bilancio di esercizio, secondo il principio di cassa, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 26

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Egli è anche il responsabile della tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Stampa rovesciata: Xabre, OMNIA SUFFERT, OMNIA SPERAT, OMNIA VINCO

Stampa rovesciata: OMNIA SUFFERT, OMNIA SPERAT, OMNIA VINCO

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

L'Organo di controllo, nominato anche in forma monocratica, è istituito al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - qualora applicabili - nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 28

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PROCURATORE GENERALE

Art. 29

In caso ne ravvisi l'opportunità e la necessità, ai soli fini di un più ordinato e agevole svolgimento dell'attività sociale, il Presidente potrà conferire la procura notarile generale a uno dei membri del Consiglio Direttivo che agirà nel solo interesse dell'Associazione e con la diligenza del buon padre di famiglia.

Al Procuratore Generale non può essere attribuito compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi ed entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'utilizzazione dei proventi deve avvenire nel modo più opportuno, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 31

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli, pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 32

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 33

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o gli avanzzi di gestione non possono essere in alcun modo

distribuiti, anche in modo indiretto, tra soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali.

Art. 34

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 35

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale, adottandolo in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, secondo il principio di cassa, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione e il conseguente deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Art. 36

Nel caso in cui l'Associazione si trovasse a superare le soglie di entrate previste dal Codice del terzo settore, essa pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Sempre al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, l'Associazione redigerà e depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore il bilancio di esercizio e ne darà pubblicazione sul proprio sito web.

CONVENZIONI

Art. 37

Tra l'Associazione e altri enti o soggetti possono essere stipulate convenzioni. Esse sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

ASSICURAZIONE

Art. 38

Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LOGO E MOTTO

Art. 39

L'Associazione fa uso di un logo (ALLEGATO A), di forma quadrangolare, riportante su due righe il nome della stessa ZAC-CHARIS, la prima parte di colore porpora a caratteri romani, la seconda di colore nero a caratteri greci, all'interno della lettera "C" è incluso il giglio di colore nero. Sullo sfondo, retinato in colore grigio chiaro, la parte centrale di un giglio. Fa da contorno il motto latino: OMNIA SUFFERT, OMNIA CREDIT, OMNIA SPERAT, OMNIA SUSTINET (tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta) tratto dall'inno alla carità di san Paolo apostolo (1Cor 13,7).

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 40

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto. Essa nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 41

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto nello statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi valgono le norme vigenti nello Stato italiano in materia di Enti del Terzo Settore e le eventuali leggi degli Stati esteri nei quali, eventualmente, l'Associazione si trovasse a operare. Per quanto in esse non previsto, ci si riferirà alle norme del Codice civile.

Milano, 15 dicembre 2022
ZAC-CHARIS
OMNIA SUFFERT
OMNIA CREDIT
OMNIA SPERAT
OMNIA SUSTINET
Fondazione Italia Sociale

OMNIA SUFFERT
OMNIA CREDIT
OMNIA SPERAT
OMNIA SUSTINET

OMNIA SUFFERT OMNIA CREDIT OMNIA SPERAT
OMNIA SUSTINET
ZAC
Χάρης

Handwritten signature

OMNIA SUFFERT OMNIA CREDIT OMNIA SPERAT
OMNIA SUSTINET
ZAC
Χάρης
OMNIA SUFFERT OMNIA CREDIT OMNIA SPERAT
OMNIA SUSTINET
ZAC
Χάρης